

## Istruzioni per la compilazione

### PREMESSA

Quando un produttore/importatore cede gli imballaggi a un altro produttore/importatore che successivamente li cede a sua volta a un utilizzatore si verifica la cosiddetta “cessione tra produttori”. In questo caso, pur verificandosi una cessione di imballaggi, il primo produttore/importatore non ha alcun obbligo e va considerata “prima cessione” quella tra il secondo produttore e l'utilizzatore. Solo questi ultimi saranno tenuti a tutte le procedure relative. In questi scambi tra produttori i materiali ceduti possono essere diversi da quelli direttamente prodotti da ciascuno (per completamento dell'imballaggio o completamento di gamma); in ogni caso sarà l'ultimo produttore, che li cede al primo utilizzatore, ad applicare, dichiarare e liquidare i Contributi su tutti i materiali ceduti.


Dal 1° gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, ai soli fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all'ultimo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto agli stessi adempimenti.

#### Vedi

Circolare CONAI del 29 novembre 2018, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative".

Pertanto il produttore/commerciante/cessionario deve rilasciare una specifica attestazione di esenzione al produttore/commerciante/cedente con la quale precisa di svolgere l'attività di produzione e/o commercio e/o importazione di imballaggi, di essere Consorziato CONAI e di impegnarsi ad assolvere direttamente agli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale sui futuri trasferimenti degli stessi imballaggi.

Nel contempo, il produttore/commerciante/cedente è tenuto a presentare annualmente a CONAI l'elenco riportante la Partita IVA o il Codice fiscale dei clienti che hanno rilasciato tale attestazione, attraverso la compilazione della Scheda "cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti" collegata al modulo 6.1. Diversa è la situazione del produttore/commerciante che acquista imballaggi per confezionare quanto da lui prodotto/commercializzato: in questo caso il produttore/commerciante agisce in veste di semplice utilizzatore e si limiterà a pagare il Contributo Ambientale applicato dal proprio fornitore.



### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modulo 6.23 - attestazione di "cessione tra produttori e/o commercianti" di imballaggi vuoti, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato dal produttore/commerciante/cessionario al produttore/commerciante/cedente e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di imballaggi ed è valida fino a revoca.

In corrispondenza delle varie attività (produzione, commercio e/o importazione di imballaggi vuoti), barrare la casella relativa ad una o più attività svolte.

In corrispondenza dell'elenco dei materiali, barrare la casella relativa ad uno o più materiali in cui sono prodotti gli imballaggi che vengono acquistati in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI.



Il modulo 6.23 - attestazione di "cessione tra produttori e/o commercianti" di imballaggi vuoti, è disponibile anche sul sito dichiarazioni on line nell'area Autodichiarazioni per casi particolari. Dal web è possibile usufruire del relativo servizio di spedizione del modulo ai propri fornitori.